

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 21
DEL 15 LUGLIO 2026
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 28
DEL 15 LUGLIO 2026

SO

21

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 14 luglio 2026, n. 7

Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

26_SO21_1_LRE_7_1_TESTO.DOCX

Legge regionale 14 luglio 2026, n. 7

Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali, istituzione e ordinamento delle Province del Friuli Venezia Giulia e soppressione degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 21/2019.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Oggetto e principi

- Art. 1 - *(Oggetto)*
- Art. 2 - *(Principi generali)*
- Art. 3 - *(Vocazione internazionale)*
- Art. 4 - *(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)*

TITOLO II

NORME FONDAMENTALI DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

Capo I

Sistema istituzionale dei poteri pubblici

- Art. 5 - *(Assetto istituzionale)*
- Art. 6 - *(Obiettivi strategici nella disciplina e nell'esercizio delle funzioni amministrative)*
- Art. 7 - *(Valorizzazione dei piccoli Comuni)*
- Art. 8 - *(Autonomia dei Comuni e delle Province)*

Capo II

Potestà normativa dei Comuni e delle Province

- Art. 9 - *(Potestà normativa)*
- Art. 10 - *(Statuti)*
- Art. 11 - *(Regolamenti)*

Capo III

Esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni e delle Province

- Art. 12 - *(Potestà amministrative)*
- Art. 13 - *(Competenze del Comune)*
- Art. 14 - *(Competenze della Provincia)*

Capo IV

Interventi in via sostitutiva e controllo sugli organi degli enti locali

- Art. 15 - *(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)*
- Art. 16 - *(Rimozione, sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali)*
- Art. 17 - *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)*

TITOLO III

ISTITUZIONE, ORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Capo I

Istituzione delle Province

- Art. 18 - *(Istituzione delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine)*

Capo II

Ordinamento delle Province

Sezione I

Organi delle Province

- Art. 19 - *(Organi di governo)*
- Art. 20 - *(Consiglio)*
- Art. 21 - *(Presidenza del consiglio provinciale)*
- Art. 22 - *(Convocazione della prima seduta del consiglio)*
- Art. 23 - *(Adempimenti della prima seduta)*
- Art. 24 - *(Attribuzioni del consiglio provinciale)*
- Art. 25 - *(Diritti dei consiglieri)*
- Art. 26 - *(Garanzia delle minoranze e controllo consiliare)*
- Art. 27 - *(Elezione del Presidente della Provincia e nomina della giunta provinciale)*
- Art. 28 - *(Composizione della giunta provinciale)*
- Art. 29 - *(Competenze della giunta provinciale)*
- Art. 30 - *(Pareri dei responsabili dei servizi)*
- Art. 31 - *(Competenze del Presidente della Provincia)*
- Art. 32 - *(Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del Presidente della Provincia)*

- Art. 33 - *(Mozione di sfiducia)*
Art. 34 - *(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Presidente della Provincia)*

Sezione II
Funzioni delle Province

- Art. 35 - *(Funzioni e ambiti funzionali delle Province)*
Art. 36 - *(Conferenze provinciali per l'edilizia scolastica e per le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni)*
Art. 37 - *(Associazione delle Province e conferenze interprovinciali)*

Sezione III
Organizzazione e personale

- Art. 38 - *(Organizzazione degli uffici e personale delle Province)*
Art. 39 - *(Segretario della Provincia)*
Art. 40 - *(Direttore generale)*

Sezione IV
Pubblicazione ed esecutività degli atti

- Art. 41 - *(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni delle Province)*

Capo III
Disciplina della finanza e finanziamento delle Province

- Art. 42 - *(Disciplina della finanza delle Province)*
Art. 43 - *(Fondo unico provinciale)*

TITOLO IV
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) E AVVIO DELLE PROVINCE

Capo I
Disposizioni per la successione agli EDR e l'avvio delle Province

- Art. 44 - *(Soppressione degli EDR)*
Art. 45 - *(Avvio, funzioni e successione delle Province agli EDR)*
Art. 46 - *(Adempimenti per la soppressione degli EDR e l'avvio delle Province)*
Art. 47 - *(Funzioni di revisione economico finanziaria in fase di avvio delle Province)*
Art. 48 - *(Strade provinciali)*
Art. 49 - *(Rete ciclabile sovracomunale)*
Art. 50 - *(Trattamento del personale trasferito alle Province)*
Art. 51 - *(Disposizioni transitorie per le discipline regolamentari)*
Art. 52 - *(Procedimenti amministrativi in corso)*
Art. 53 - *(Disposizione transitoria sulla composizione della giunta provinciale)*
Art. 54 - *(Disposizioni transitorie in materia di compenso e sorteggio degli organi di revisione delle Province)*
Art. 55 - *(Disposizioni transitorie in materia di indennità degli amministratori delle Province)*

- Art. 56 - *(Disposizioni transitorie in materia di obblighi di finanza pubblica delle Province)*
Art. 57 - *(Disposizioni transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali)*

TITOLO V

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18/2015, 18/2005, 20/2020 E 17/2022

Capo I

Modifiche alla legge regionale 18/2015

- Art. 58 - *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18/2015)*
Art. 59 - *(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18/2015)*
Art. 60 - *(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)*
Art. 61 - *(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 18/2015)*
Art. 62 - *(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18/2015)*
Art. 63 - *(Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015)*
Art. 64 - *(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 18/2015)*
Art. 65 - *(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 18/2015)*
Art. 66 - *(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)*
Art. 67 - *(Inserimento dell'articolo 42 bis nella legge regionale 18/2015)*

Capo II

Modifiche alle leggi regionali 18/2005, 20/2020 e 17/2022

- Art. 68 - *(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005)*
Art. 69 - *(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 20/2020)*
Art. 70 - *(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 17/2022)*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI COMUNI, DISPOSIZIONI FINALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo I

Disposizioni applicabili ai Comuni

- Art. 71 - *(Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del sindaco)*
Art. 72 - *(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali)*

Capo II

Disposizioni finali

- Art. 73 - *(Disposizione di rinvio)*
Art. 74 - *(PIAO integrativo regionale)*
Art. 75 - *(Disposizione per lo svolgimento delle elezioni provinciali 2027)*
Art. 76 - *(Primo monitoraggio dell'assetto generale delle Province)*
Art. 77 - *(Abrogazioni)*
Art. 78 - *(Norme transitorie)*

Capo III
Disposizioni finanziarie

Art. 79 - (*Disposizioni finanziarie*)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Oggetto e principi

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), individua i principi e le norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali e disciplina, in attuazione dell'articolo 59 della legge costituzionale 1/1963, come modificato dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1, l'istituzione e l'ordinamento delle Province quali enti di area vasta della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dispone la soppressione degli Enti di decentramento regionale (EDR), di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).

Art. 2
(*Principi generali*)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle peculiarità storiche, sociali, culturali e linguistiche delle proprie comunità locali, riconosce il pluralismo istituzionale del sistema Regione-Autonomie locali e garantisce l'autonomia dei Comuni e delle Province.

2. I Comuni, le Province e la Regione sono espressione della sovranità popolare e del principio democratico, hanno pari dignità istituzionale e improntano la propria azione ai principi di responsabilità e leale collaborazione anche al fine di conseguire la massima semplificazione amministrativa.

3. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni e alle Province nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse in modo da soddisfare i bisogni dei cittadini, perseguendo l'uniformità dei servizi essenziali su tutto il territorio regionale.

4. I Comuni, le Province e la Regione riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e degli enti del terzo settore, favorendone l'autonoma iniziativa sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 3
(*Vocazione internazionale*)

1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti

con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.

2. I Comuni, le Province e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre Regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione europea.

3. I Comuni e le Province possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9/1997, rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti; possono, altresì, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.

4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le iniziative realizzate dai Comuni e dalle Province e dalle loro forme collaborative, e individua le forme di coinvolgimento dei Comuni e delle Province nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.

5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i coregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.

Art. 4

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione e allo sviluppo della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca, nonché alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta.

2. I Comuni, le Province e la Regione adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.

3. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa europea e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

TITOLO II

NORME FONDAMENTALI DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI

Capo I

Sistema istituzionale dei poteri pubblici

Art. 5

(Assetto istituzionale)

1. L'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia si fonda sui Comuni e sulle Province.
2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

Art. 6

(Obiettivi strategici nella disciplina e nell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.
2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative per realizzare un sistema istituzionale partecipato e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e improntano i rapporti con i cittadini in base ai principi di collaborazione e buona fede.
3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
4. La Regione esercita funzioni di programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.

Art. 7

(Valorizzazione dei piccoli Comuni)

1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. La Regione favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi, con le modalità di cui al titolo II della legge regionale 21/2019. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 8

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle ulteriori conferite con legge.
3. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative ai Comuni e alle Province con leggi di settore che definiscono:

- a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;
- b) gli enti destinatari delle funzioni;
- c) i beni e le risorse finanziarie;
- d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).

Capo II

Potestà normativa dei Comuni e delle Province

Art. 9

(Potestà normativa)

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

Art. 10

(Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto della legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni, stabilisce le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo online dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi anche tramite collegamento al sito dell'ente locale.
6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo online dell'ente locale.

Art. 11
(Regolamenti)

1. I Comuni e le Province disciplinano con regolamento l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, nel rispetto della legge e dello statuto.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è disciplinata dallo statuto.

Capo III
Esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni e delle Province

Art. 12
(Potestà amministrative)

1. Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:
 - a) programmazione e pianificazione;
 - b) organizzazione e gestione del personale;
 - c) controllo interno;
 - d) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
 - e) vigilanza e controllo.

Art. 13
(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona e alla comunità, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.

Art. 14
(Competenze della Provincia)

1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, nelle materie e negli ambiti funzionali di cui all'articolo 35.
2. La Provincia, quale ente di governo dell'area vasta, concorre alla determinazione dei programmi e dei piani regionali ed elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite, secondo quanto previsto con legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni.

Capo IV
Interventi in via sostitutiva e controllo sugli organi degli enti locali

Art. 15

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, esclusivamente per il compimento di atti o di attività obbligatori, da parte di organi di governo della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 16

(Rimozione, sospensione e decadenza degli amministratori degli enti locali)

1. Salvo i provvedimenti adottati dallo Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in base alla normativa antimafia, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il sindaco, il Presidente della Provincia, i componenti dei consigli e delle giunte provinciali e comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, nonché i componenti degli organi degli altri enti locali, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

2. In attesa del decreto del Presidente della Regione, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali può sospendere con decreto gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. I provvedimenti di rimozione e sospensione degli amministratori locali sono trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 17

(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. Salvo i provvedimenti adottati dallo Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in base alla normativa antimafia, i consigli comunali e provinciali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali:

a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del Presidente della Provincia;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il Presidente della Provincia;

3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando il bilancio non è approvato nei termini;

d) quando i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici e non li adottano entro diciotto mesi dall'elezione degli organi. In questo caso, il provvedimento di scioglimento del consiglio è adottato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale segnala all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali gli enti inadempienti. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

4. Nei casi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui alla lettera b), numero 1), con il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale o provinciale è nominato un commissario e sono individuate le relative attribuzioni.

5. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento coincide con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge regionale.

6. In attesa del provvedimento di scioglimento, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere con decreto, per un periodo non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

7. I provvedimenti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali sono trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Ai commissari spetta un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli organi degli enti locali diversi da Comuni e Province, in quanto compatibili.

11. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, quando gli organi degli enti locali non possono funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina con decreto un commissario che provvede a reggerli per il periodo di tempo strettamente necessario.

TITOLO III

ISTITUZIONE, ORDINAMENTO E FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Capo I

Istituzione delle Province

Art. 18

(Istituzione delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine)

1. Sono istituite le seguenti Province:

a) Provincia di Gorizia, con capoluogo il Comune di Gorizia e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli, Cormòns, Doberdò del Lago-Doberdob, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio-Števerjan, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo-Sovodnje ob Soči, Staranzano, Turriaco, Villesse;

b) Provincia di Pordenone, con capoluogo il Comune di Pordenone e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Vajont, Valvasone Arzene;

c) Provincia di Trieste, con capoluogo il Comune di Trieste e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Monrupino-Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle - Dolina, Sgonico-Zgonik, Trieste;

d) Provincia di Udine, con capoluogo il Comune di Udine e circoscrizione territoriale composta dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervineto, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pcenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre,

San Vito di Fagagna, Sappada/Plodn, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.

2. Le denominazioni slovene dei Comuni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono riportate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

Capo II Ordinamento delle Province

Sezione I Organi delle Province

Art. 19 (*Organi di governo*)

1. Sono organi di governo della Provincia il consiglio, la giunta, il Presidente.

Art. 20 (*Consiglio*)

1. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri eletti a suffragio universale e diretto secondo la disciplina prevista con legge regionale e dura in carica cinque anni. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia senza vincolo di mandato.

2. Il funzionamento del consiglio provinciale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale stabilisce, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Presidente della Provincia.

4. Il consiglio ha autonomia funzionale e organizzativa. Con regolamento le Province fissano le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nelle Province possono essere previste strutture per il funzionamento del consiglio. Con il regolamento di cui al comma 2 il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

7. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente sono autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 17.

10. In occasione delle riunioni del consiglio, vengono esposte la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella della Regione nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. Per le province di Gorizia, Udine e Pordenone il consiglio provinciale può deliberare che venga esposta anche la bandiera della comunità friulana, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea).

Art. 21

(Presidenza del consiglio provinciale)

1. I consigli provinciali sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta.

2. Il Presidente del consiglio provinciale è tenuto a riunire il consiglio, entro venti giorni, qualora lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente del consiglio provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

4. Salva diversa disposizione dello statuto provinciale, le funzioni vicarie del Presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio provinciale, provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida.

Art. 22

(Convocazione della prima seduta del consiglio)

1. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del consiglio è presieduta dal Presidente della Provincia sino all'elezione del Presidente del consiglio. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.

Art. 23

(Adempimenti della prima seduta)

1. Nella prima seduta il consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e contesta le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. In attuazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9/1997, nel corso della prima seduta, il Presidente della Provincia presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Presidente della Regione o a un assessore regionale. Dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, il Presidente della Provincia può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie tutelate nella Provincia.

3. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

4. Nel corso della prima seduta, il Presidente comunica al consiglio la composizione della giunta provinciale e presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 24

(Attribuzioni del consiglio provinciale)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvo quello di cui all'articolo 29, comma 3, di competenza della giunta, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, documenti di programmazione finanziaria, piani finanziari, programmi dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, piani territoriali e urbanistici, bilanci di previsione finanziari e relative variazioni, rendiconto della gestione, bilancio consolidato;

c) convenzioni con altri enti locali;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione, regolazione, dismissione dei servizi pubblici locali di competenza della Provincia, scelta delle relative forme gestionali;

f) costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché variazione o dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi pubblici;

g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 25

(Diritti dei consiglieri)

1. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché da quelli delle aziende e degli enti dipendenti, l'accesso ai documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Presidente della Provincia o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 26

(Garanzia delle minoranze e controllo consiliare)

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 27

(Elezione del Presidente della Provincia e nomina della giunta provinciale)

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, secondo la disciplina prevista con legge regionale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della giunta, tra cui il Vicepresidente e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta.

3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio.

Art. 28

(Composizione della giunta provinciale)

1. La giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori determinato dallo statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53.

2. Gli assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli statuti possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi, comunque in misura non superiore a un quinto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei consiglieri provinciali si computa il Presidente della Provincia.

4. Nella giunta provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Art. 29

(Competenze della giunta provinciale)

1. La giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del Presidente della Provincia, previste dalla legge o dallo statuto; collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 30

(Pareri dei responsabili dei servizi)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo è richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del Servizio competente e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Ove la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, ne danno adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 31

(Competenze del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali.

Art. 32

(Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Provincia, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 33

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio provinciale contrario a una proposta del Presidente della Provincia o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la giunta provinciale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 17.

Art. 34

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Presidente della Provincia)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la giunta provinciale decade e si procede allo scioglimento del consiglio provinciale. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 235/2012.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio provinciale.

4. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della giunta provinciale.

Sezione II

Funzioni delle Province

Art. 35

(Funzioni e ambiti funzionali delle Province)

1. Le Province, quali enti di area vasta, esercitano le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

- a) edilizia scolastica di secondo grado;
- b) viabilità.

2. In materia di edilizia scolastica le Province esercitano le funzioni relative agli edifici e alle aree pertinenziali destinati all'istruzione secondaria di secondo grado, all'istruzione artistica e alla formazione professionale erogata da soggetti statali, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai convitti e alle istituzioni educative statali provvedendo alla costruzione, alla riqualificazione, alla manutenzione e all'allestimento degli edifici, nonché all'acquisizione di immobili e alla fornitura di arredi e attrezzature idonei. Le medesime funzioni sono altresì esercitate con riferimento agli edifici e alle aree pertinenziali di cui al presente comma, destinati a ospitare percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e campus formativi di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale), in esecuzione di quanto previsto dalla programmazione regionale in materia di filiere tecnologico-professionali.

3. In materia di viabilità le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza della viabilità provinciale, a eccezione delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, le quali rimangono delegate alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA la quale le svolge secondo criteri e modalità da definirsi con convenzione tra la società medesima e la Regione;

b) rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta per occupazioni di suolo pubblico, per lavori su sede stradale o sue pertinenze, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché per l'installazione degli impianti pubblicitari, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo;

c) rilascio di nulla osta e ordinanze per la regolamentazione della circolazione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 285/1992;

d) attività amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 285/1992, qualora siano interessati più Comuni;

e) rilascio dei nulla osta sulla viabilità di competenza, per consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali;

f) programmazione, progettazione, appalto, realizzazione, manutenzione e gestione dei percorsi ciclabili in proprietà;

g) gestione del catasto strade di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 285/1992;

h) riqualificazione, manutenzione e gestione dei magazzini stradali afferenti alla viabilità provinciale;

i) gestione dei rifiuti abbandonati su strada, in ambito extraurbano;

j) pianificazione, gestione e manutenzione della rete sovracomunale ciclabile (RSC).

4. Le Province esercitano le seguenti ulteriori funzioni e compiti amministrativi:

a) rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), in combinato disposto con l'articolo 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

b) rilascio dell'autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei e svolgimento delle attività connesse, inclusa la riscossione dei relativi introiti, di cui alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), nel territorio di rispettiva competenza non ricadente nel territorio delle Comunità di montagna di cui alla legge regionale 21/2019;

c) attività di gestione dell'Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale di cui all'articolo 16 ter, commi 1 e 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

d) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale e l'introito dei relativi canoni, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);

e) funzioni e compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

f) funzioni di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio previste dal capo IV del titolo I del libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle Consigliere e dei Consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

5. Con successive leggi regionali di settore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere attribuite alle Province ulteriori funzioni e compiti amministrativi di interesse provinciale riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) infrastrutture;
- b) trasporti e mobilità;
- c) governo del territorio;
- d) risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- e) ambiente;
- f) demanio idrico e difesa del suolo;
- g) cultura, sport;
- h) lingue minoritarie;
- i) istruzione;
- j) politiche del lavoro;
- k) politiche giovanili;
- l) politiche sociali;
- m) attività produttive.

6. Le leggi regionali di settore che attribuiscono funzioni alle Province ridefiniscono, per ciascuna funzione o gruppo omogeneo di funzioni, l'assetto delle competenze amministrative tra Regione, Province e Comuni, in conformità ai principi di cui all'articolo 2, comma 3.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, la Giunta regionale istituisce una Cabina di regia per il riordino delle funzioni amministrative, presieduta dall'Assessore alle autonomie locali e composta dall'Assessore alle finanze e dagli Assessori regionali e dai Direttori centrali competenti per materia, dal Direttore generale della Regione, dai Presidenti delle Province e dal Presidente dell'ANCI. Al fine di garantire il funzionamento della Cabina di regia prima dell'elezione dei Presidenti delle Province, ai sensi dell'articolo 46, le Province sono rappresentate dai Direttori generali degli Enti di decentramento regionale (EDR) e successivamente dai commissari straordinari. La Cabina di regia, con il supporto degli uffici regionali e sulla base delle proposte formulate dalle Direzioni centrali, coordina l'attività di ricognizione, analisi e valutazione delle funzioni da trasferire alle Province, applicando criteri uniformi nell'ambito di una visione complessiva dell'assetto istituzionale.

8. Nell'ambito della ricognizione e dell'analisi di cui al comma 7, sono individuate per ciascuna funzione le eventuali attività di indirizzo politico-amministrativo, programmazione, pianificazione, regolazione, definizione di standard, emanazione di direttive, monitoraggio e controllo che restano attribuite alla Regione, nonché le attività gestionali e amministrative da conferire alle Province.

9. Le leggi regionali di settore sono elaborate sulla base di schede tecniche approvate in sede di Cabina di regia che, per ciascuna funzione interessata, evidenziano:

- a) il quadro regionale delle materie e delle competenze;
- b) la descrizione analitica delle funzioni dei procedimenti interessati e delle relative attività;
- c) l'individuazione del livello di governo competente prima e dopo il trasferimento, con specificazione delle competenze e funzioni mantenute dalla Regione e di quelle attribuite alle Province e ai Comuni;
- d) le motivazioni della riallocazione delle funzioni in relazione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché agli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione amministrativa;
- e) la quantificazione delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali trasferite;
- f) gli effetti organizzativi e finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni;
- g) i tempi e le modalità del trasferimento;
- h) gli esiti dell'istruttoria svolta dalla Cabina di regia e le modalità di coinvolgimento degli enti interessati;
- i) gli indicatori e le modalità di monitoraggio e valutazione della Regione degli effetti del trasferimento delle funzioni. Annualmente sono comunicati al Consiglio regionale gli esiti del monitoraggio e della valutazione intervenuta nel corso degli anni precedenti.

10. Per la partecipazione alle attività della Cabina di regia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.

11. Le Province, quali enti di governo dell'area vasta, svolgono, previa intesa, per i Comuni compresi nel proprio ambito territoriale con popolazione fino a 5.000 abitanti che lo richiedono, le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa nelle seguenti materie:

- a) servizi informativi e informatici;
- b) procedure espropriative;
- c) progetti a finanziamento europeo.

12. Le Province svolgono, previa intesa, per i Comuni compresi nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi della vigente disciplina in materia:

- a) per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, per i contratti di servizi e forniture per i quali non è prevista la qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

b) per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, per i contratti di servizi e forniture per i quali è prevista la qualificazione ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 36/2023.

13. Fermo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, le Province aderiscono alla Rete di stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e forniscono, previa intesa, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio di competenza per lavori e servizi tecnici, assumendo anche il ruolo di stazione appaltante per l'ambito territoriale di riferimento.

14. I Comuni possono avvalersi delle Province per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza. Il supporto delle Province ai Comuni avviene dando precedenza alle richieste dei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, tenendo in considerazione l'effettiva copertura di posti del Servizio tecnico del Comune richiedente rispetto al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Art. 36

(Conferenze provinciali per l'edilizia scolastica e per le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni)

1. Al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia è istituita la Conferenza provinciale per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado.

2. Al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 35, commi 11, 12 e 13, nell'ambito territoriale di ciascuna Provincia è istituita la Conferenza provinciale per le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, con funzioni consultive e di indirizzo sulla pianificazione delle attività di supporto ai Comuni, sulla base dei fabbisogni dagli stessi rappresentati secondo le modalità disciplinate con regolamento provinciale.

3. Fanno parte di ciascuna Conferenza di cui ai commi 1 e 2 gli assessori provinciali e i dirigenti competenti per materia, nonché, rispettivamente, la Consulta provinciale degli studenti e i sindaci dei Comuni che si avvalgono dell'assistenza tecnico-amministrativa della Provincia.

4. Le Conferenze di cui ai commi 1 e 2 hanno sede presso la rispettiva Provincia, la quale assicura l'attività di segreteria e supporto amministrativo.

5. Con regolamento provinciale è disciplinato il funzionamento delle Conferenze di cui ai commi 1 e 2 con particolare riferimento alle modalità di elezione del Presidente, alle modalità e alla frequenza di convocazione, alle modalità di adozione delle deliberazioni e alla programmazione e organizzazione dei lavori.

6. La partecipazione alle Conferenze è onorifica e dà luogo al rimborso delle spese sostenute.

Art. 37

(Associazione delle Province e conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali, nonché per la gestione di servizi, ricadenti su aree interprovinciali.

2. Le Province, al fine di esercitare in forma associata le proprie funzioni o per realizzare attività che coinvolgono interessi di più Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attività necessarie.

Sezione III Organizzazione e personale

Art. 38 *(Organizzazione degli uffici e personale delle Province)*

1. Alle Province si applica la disciplina legislativa in materia di organizzazione degli uffici e di personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 39 *(Segretario della Provincia)*

1. In conformità alla disciplina statale, la Provincia ha un Segretario titolare iscritto all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, che svolge le funzioni di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'ente e le ulteriori funzioni previste dalla legge.

Art. 40 *(Direttore generale)*

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il trattamento economico è fissato dalla giunta provinciale su proposta del Presidente.

2. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il Direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale.

4. Qualora il Direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario.

Sezione IV Pubblicazione ed esecutività degli atti

Art. 41 *(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni delle Province)*

1. In materia di pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni delle Province si applica l'articolo 1, commi 15, 16 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).

Capo III
Disciplina della finanza e finanziamento delle Province

Art. 42
(Disciplina della finanza delle Province)

1. Ferme restando le disposizioni statali in materia di ordinamento della finanza locale, alle Province del Friuli Venezia Giulia si applica la disciplina prevista per la finanza degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

Art. 43
(Fondo unico provinciale)

1. È istituito un fondo unico per le Province per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione.

2. La quantificazione, i criteri di riparto e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definiti con legge regionale, tenuto conto delle funzioni esercitate e dell'autonomia finanziaria dell'ente.

TITOLO IV
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) E AVVIO DELLE PROVINCE

Capo I
Disposizioni per la successione agli EDR e l'avvio delle Province

Art. 44
(Soppressione degli EDR)

1. Gli Enti di decentramento regionale (EDR) sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione dei documenti contabili di cui all'articolo 46, comma 3.

Art. 45
(Avvio, funzioni e successione delle Province agli EDR)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2027 le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine succedono, rispettivamente, agli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi e subentrano nei procedimenti amministrativi pendenti relativi alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 2.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2027, alle Province sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 35, commi da 1 a 4.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2027, l'esercizio, già attribuito agli EDR, di funzioni e di compiti amministrativi non previsti dal comma 2 compete alla Regione.

4. Per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province, dall'1 gennaio 2027 sono trasferiti alle stesse:

a) i dipendenti regionali in servizio presso gli EDR alla data del 31 dicembre 2026, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 50;

b) i beni mobili e immobili di proprietà della Regione in uso agli EDR e quelli ulteriori necessari alla attività istituzionale delle Province, individuati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di patrimonio.

5. Il trasferimento della proprietà dei veicoli disposto ai sensi del presente articolo è esente dal pagamento dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (I.R.T.), prevista dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

6. A decorrere dall'1 luglio 2027 le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 35, commi 12 e 13.

7. A decorrere dall'1 gennaio 2028 le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 35, comma 11.

Art. 46

(Adempimenti per la soppressione degli EDR e l'avvio delle Province)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Province e la continuità dell'azione amministrativa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, ai Direttori generali degli EDR compete l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività, ivi compresa l'adozione dei documenti contabili di previsione, correlati sia alla soppressione degli EDR che all'avvio delle Province.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, ai Direttori generali degli EDR sono attribuiti i poteri dei legali rappresentanti delle Province.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2027 e fino all'insediamento degli organi elettivi previsti dalla presente legge, ciascuna Provincia è amministrata da un commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale, il quale adotta gli atti di competenza degli organi di governo provinciali. Allo stesso compete, inoltre, l'adozione dei documenti contabili di chiusura degli EDR da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 aprile 2027. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più vicecommissari.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2027 e fino al 31 marzo 2027, agli EDR, quali soggetti pagatori delle Province, compete ogni eventuale adempimento, ivi compreso l'eventuale pagamento delle poste contabili, correlato alla loro soppressione. Per gli adempimenti di cui al presente comma gli EDR si avvalgono del personale delle Province e di dirigenti regionali a tal fine incaricati.

5. Le indennità del commissario e dei vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi con oneri a carico della Regione.

Art. 47

(Funzioni di revisione economico-finanziaria in fase di avvio delle Province)

1. Fino alla nomina del revisore dei conti da parte del consiglio provinciale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, le funzioni di revisione economico-finanziaria della

Provincia sono esercitate dai revisori degli EDR in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali provvedono altresì, in relazione ai soppressi EDR, allo svolgimento delle funzioni di revisione connesse alle attività di cui all'articolo 46, commi 3 e 4.

2. In caso di cessazione dall'incarico dei revisori di cui al comma 1, alla sostituzione provvede il commissario della Provincia scegliendolo nella terna estratta, anche con modalità manuale, tra i revisori di fascia 1B di cui al decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 093/Pres., iscritti nell'elenco regionale dei revisori di cui all'articolo 26 della legge regionale 18/2015. In tale caso, l'incarico del revisore scade alla nomina del revisore della Provincia da parte del consiglio provinciale, ai sensi del comma 1.

3. Ai revisori individuati ai sensi del comma 2 spetta il medesimo compenso dei revisori degli EDR di cui al comma 1.

4. Le funzioni di revisione economico-finanziaria di cui al presente articolo non rilevano ai fini del conteggio del limite all'affidamento di incarichi di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015.

Art. 48 (Strade provinciali)

1. Le strade regionali di interesse locale in gestione agli EDR, individuate con deliberazioni della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 2029 e 25 febbraio 2022, n. 256, previo aggiornamento dell'elenco, sono classificate come provinciali, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità.

2. La proprietà delle strade regionali di interesse locale è trasferita alle Province con effetto dall'1 gennaio 2027.

3. Le funzioni spettanti all'ente proprietario delle strade classificate provinciali sono trasferite alle Province a decorrere dall'1 gennaio 2027.

Art. 49 (Rete ciclabile sovracomunale)

1. Le piste ciclabili in gestione agli EDR, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022, n. 256, previo aggiornamento dell'elenco, sono individuate mediante deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità.

2. La proprietà delle piste ciclabili di cui al comma 1 è trasferita alle Province con effetto dall'1 gennaio 2027.

3. Le Province elaborano i piani sovracomunali (Biciplan - SC) di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), in coordinamento con la Direzione centrale competente in materia, in coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PREMOCI) e con le indicazioni derivanti dal Tavolo Tecnico Regionale per la Mobilità Ciclistica (TREC), con particolare attenzione alla continuità e connessione della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR).

Art. 50

(Trattamento del personale delle Province)

1. Le Province appartengono al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 e ai rispettivi dipendenti si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi regionali di lavoro relative ai dipendenti della Regione.
2. I dipendenti regionali in servizio presso ciascun EDR alla data del 31 dicembre 2026 sono trasferiti, a decorrere dall'1 gennaio 2027, alle dipendenze della rispettiva Provincia con le procedure e le garanzie previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dalle vigenti disposizioni dei Contratti collettivi regionali di lavoro.
3. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa:
 - a) gli incarichi dirigenziali regionali dei dirigenti trasferiti alle Province, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci fino al 30 giugno 2028;
 - b) gli incarichi regionali di posizione organizzativa dei dipendenti trasferiti alle Province, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dal conferimento degli incarichi dirigenziali provinciali successivi a quelli di cui alla lettera a);
 - c) i contratti collettivi decentrati integrativi della Regione, in essere alla data del 31 dicembre 2026, rimangono validi ed efficaci, anche per i nuovi assunti, fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi di ciascuna Provincia, fermo restando che la contrattazione dei criteri di ripartizione, tra le diverse modalità di utilizzo previste dal Contratto collettivo regionale di lavoro, delle risorse annualmente disponibili sul competente Fondo contrattuale, avviene presso i nuovi enti.

Art. 51

(Disposizioni transitorie per le discipline regolamentari)

1. Fino all'adozione dei regolamenti delle Province, per l'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate si applicano i regolamenti degli EDR e i regolamenti della Regione da essi applicati, in quanto compatibili.
2. Fino all'adozione dei regolamenti delle Province, al personale delle Province si applicano i regolamenti degli EDR e i regolamenti della Regione da essi applicati, in quanto compatibili.

Art. 52

(Procedimenti amministrativi in corso)

1. I procedimenti amministrativi di competenza degli EDR in corso alla data del 31 dicembre 2026, diversi da quelli di cui all'articolo 45, comma 1, sono conclusi dalle Province.

Art. 53

(Disposizione transitoria sulla composizione della giunta provinciale)

1. Fino al 31 dicembre 2028 la giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da tre assessori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 4.

Art. 54

(Disposizioni transitorie in materia di compenso e sorteggio degli organi di revisione delle Province)

1. Fino alla definizione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle Province, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015, i limiti minimi e massimi del compenso base annuo spettante all'organo di revisione nominato dal consiglio provinciale sono quelli riferiti alla fascia demografica dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
2. Fino all'adeguamento del regolamento di attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 18/2015, per i sorteggi dell'organo di revisione delle Province si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 093/Pres. del 2022 riferite ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015, in quanto compatibile.

Art. 55

(Disposizioni transitorie in materia di indennità degli amministratori delle Province)

1. Nelle more della definizione delle indennità spettanti agli amministratori delle Province, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo, con riferimento a quanto stabilito per il Comune di maggiore dimensione demografica del territorio della Provincia.

Art. 56

(Disposizioni transitorie in materia di obblighi di finanza pubblica delle Province)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18/2015 si applicano alle Province a decorrere dall'1 gennaio 2031.

Art. 57

(Disposizioni transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali)

1. Fino all'adeguamento della disciplina del Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipa con diritto di voto il Presidente di ciascuna Provincia o un componente della giunta da esso delegato.
2. Fino all'insediamento degli organi elettivi delle Province, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipano, con diritto di parola, i commissari delle Province.

TITOLO V

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18/2015, 18/2005, 20/2020 E 17/2022

Capo I

Modifiche alla legge regionale 18/2015

Art. 58

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 5 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole <<Le Province, fino al loro superamento,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province>> e le parole: <<l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti>> sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art. 59

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18/2015)

1. I commi 3, 5 bis e 5 ter dell'articolo 8 della legge regionale 18/2015 sono abrogati.

Art. 60

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 14 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica le parole: <<e delle Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni e delle Province.>>;
 - c) al comma 2 le parole: <<e per le Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse;
 - d) alla lettera a) del comma 6 le parole: <<, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni dei Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014>> sono soppresse;
 - e) il comma 9 è abrogato;
 - f) al comma 11 le parole: <<e delle Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse.

Art. 61

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 18/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 18/2015 le parole: <<e alle Unioni territoriali intercomunali>> sono soppresse.

Art. 62

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 18/2015 dopo la parola: <<abitanti,>> sono inserite le seguenti: <<nelle Province,>>.

Art. 63

(Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 dopo le parole <<10.000 abitanti>> sono inserite le seguenti <<o nelle Province>>.

Art. 64

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 38 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<le Province fino al superamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province>>;
 - b) il comma 2 è abrogato.

Art. 65

(Modifica all'articolo 40 della legge regionale 18/2015)

1. Il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

Art. 66

(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) dopo le parole: <<superiore a 15.000 abitanti>> sono aggiunte le seguenti: <<e dei Consigli delle Province>>;
 - b) alla lettera f) dopo le parole: <<per il Sindaco>> sono aggiunte le seguenti: <<e per il Presidente della Provincia>>.

Art. 67

(Inserimento dell'articolo 42 bis nella legge regionale 18/2015)

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 42 bis

(Indennità di fine mandato)

1. Ai Sindaci e ai Presidenti delle Province, alla fine di ogni mandato, spetta un'indennità di ammontare complessivo pari a una indennità mensile per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità è a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.
2. L'indennità di fine mandato spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore ai trenta mesi.>>.

Capo II

Modifiche alle leggi regionali 18/2005, 20/2020 e 17/2022

Art. 68

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Consiglieri provinciali di parità)

1. Le Province designano le Consigliere o i Consiglieri provinciali di parità con le modalità definite dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. Le Consigliere e i Consiglieri di parità provinciali devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

3. La Regione, previa designazione delle Province, nomina le Consigliere o i Consiglieri provinciali di parità, dandone comunicazione alla Consiglieria o al Consigliere regionale di parità.

4. In caso di mancata designazione delle Consigliere e dei Consiglieri di parità provinciali, entro sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, la Regione nei trenta giorni successivi indice una procedura di valutazione comparativa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 198/2006, di durata non superiore a novanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

5. Il mandato della Consiglieria o del Consigliere provinciale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consiglieria o il Consigliere provinciale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consiglieria o del nuovo Consigliere di parità.

6. Alle Consigliere e ai Consiglieri provinciali di parità sono riconosciuti un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, e il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

7. Le Consigliere e i Consiglieri provinciali di parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolgono altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006.

8. La Consiglieria o il Consigliere provinciale di parità ha sede presso la Provincia, la quale fornisce il personale e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle funzioni e assume a carico del proprio bilancio la spesa relativa all'indennità di carica, eventuali contribuzioni e rimborsi delle spese di missione.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, il decreto legislativo 198/2006.>>.

2. Le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in carica al 31 dicembre 2026 rimangono in carica sino alla nomina da parte della Regione delle Consigliere o dei Consiglieri provinciali di parità.

Art. 69

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 20/2020)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), dopo la parola <<Regione,>> sono inserite le seguenti: <<le Province,>>.

Art. 70

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 17/2022)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), dopo le parole <<dalla Regione Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti: <<, dalle Province>>.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI COMUNI, DISPOSIZIONI FINALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Capo I

Disposizioni applicabili ai Comuni

Art. 71

(Mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del sindaco)

1. In materia di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ai Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 con riferimento ai relativi organi.

2. In materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco, ai Comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 con riferimento ai relativi organi.

Art. 72

(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali)

1. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio comunale si applica l'articolo 21, comma 5.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 73

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riferite agli enti locali.

Art. 74

(PIAO integrativo regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2026, ad adottare un PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) integrativo 2026-2028, riferito agli EDR, per le specifiche esigenze derivanti dall'istituzione e dall'avvio delle Province.

Art. 75

(Disposizione per lo svolgimento delle elezioni provinciali 2027)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2026, ad acquistare i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle elezioni provinciali 2027.

Art. 76

(Primo monitoraggio dell'assetto generale delle Province)

1. Ferme restando le garanzie previste dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione in relazione all'iniziativa dei Comuni per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, decorso un anno dall'elezione degli organi delle Province, su proposta del Consiglio delle autonomie locali, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca conferenze con gli enti locali degli ambiti provinciali interessati, al fine di monitorare l'assetto generale delle circoscrizioni provinciali e di coordinare l'eventuale riassetto delle stesse anche in relazione all'istituzione di nuove Province.
2. La proposta di cui al comma 1 è formulata dal Consiglio delle autonomie locali previa consultazione degli enti locali avviata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 12/2015.
3. Sulla base degli elementi emersi nelle conferenze di cui al comma 1, entro sei mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali presenta alla Giunta regionale uno schema di disegno di legge regionale recante la proposta del nuovo assetto delle circoscrizioni provinciali.
4. Lo schema di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale è trasmesso al Consiglio regionale per l'avvio del procedimento volto alla consultazione delle popolazioni interessate.

Art. 77

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 23, 25 e 26 della legge regionale 23/1997;

- b) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
 - c) i commi 26, 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge regionale 21/2003;
 - d) la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
 - e) il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010;
 - f) il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 21/2013;
 - g) gli articoli 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50 bis, 51, 53 e 54 della legge regionale 18/2015;
 - h) il comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2025 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);
 - i) le lettere c), d), e), f), g) e i) del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
 - j) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
 - k) gli articoli 37, 39, 47 e il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
 - l) il comma 45 dell'articolo 9 e il comma 35 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018);
 - n) il comma 45 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
2. A decorrere dall'1 gennaio 2027 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 46 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016 20/2016);
 - b) l'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopprese Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);
 - c) i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Art. 78
(Norme transitorie)

1. In attuazione della legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), le elezioni dei Presidenti delle Province e dei consigli provinciali sono indette successivamente al completamento del processo di costituzione delle Province quali enti di area vasta, da realizzarsi mediante:

a) l'adozione di almeno sei leggi regionali di settore di individuazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni conferibili alle Province, di cui all'articolo 35, comma 5;

b) la disciplina del relativo assetto organizzativo e della dotazione organica e finanziaria degli enti provinciali;

c) il conferimento alle Province delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni a esse attribuite.

2. A seguito del completamento degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Presidente della Regione indice le consultazioni elettorali per l'elezione dei Presidenti delle Province e dei consigli provinciali, assicurando lo svolgimento delle stesse nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).

Capo III
Disposizioni finanziarie

Art. 79
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 43 e in relazione a quanto previsto dagli articoli 20, 21, 27, 35, comma 1, lettere a) e b), commi 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 14, 36, 39, 40, 45, commi 1, 2, 4, lettere a) e b), e commi 6 e 7, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 67, 68 e 74 è autorizzata la spesa complessiva di 214.347.968 euro, suddivisa in ragione di 107.792.628,31 euro per l'anno 2027 e di 106.555.339,69 euro per l'anno 2028, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di 46.906.887 euro per l'anno 2027 e di 46.806.887 euro per l'anno 2028 all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 28.680.539,88 euro per l'anno 2027 e di 26.570.000 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 1.773.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 21.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 46.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 23.976.530,49 euro per l'anno 2027 e di 24.462.455,54 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di 6.228.670,94 euro per l'anno 2027 e di 6.715.997,15 euro per l'anno 2028 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Per le finalità di cui all'articolo 46, comma 5, è autorizzata la spesa di 260.448 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

12. Per le finalità di cui all'articolo 50, comma 2, in attuazione dell'articolo 28 del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico non dirigenti sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è autorizzata la spesa di 6.979.652,84 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Per le finalità di cui all'articolo 74 è autorizzata la spesa di 741.919,16 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

16. Per le finalità di cui all'articolo 75 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

18. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

19. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 20.

20. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

14 luglio 2026

FEDRIGA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 09/07/2026 num.-protocollo

Rif.delibera DDL del 30/06/2026 n.86

Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.37170 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa				
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa				
01.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	270,00 37.000,00 37.270,00	0,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 187.000,00 37.270,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui competenza cassa	270,00 37.000,00 37.270,00	0,00 150.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,00 187.000,00 37.270,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	31.341.435,32 292.973.587,67 324.315.022,99	0,00 741.919,16 741.919,16	0,00 0,00 0,00	31.341.435,32 293.715.506,83 325.056.942,15
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	31.341.435,32 292.973.587,67 324.315.022,99	0,00 741.919,16 741.919,16	0,00 0,00 0,00	31.341.435,32 293.715.506,83 325.056.942,15
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa	31.341.705,32 293.010.587,67 324.352.292,99	0,00 891.919,16 741.919,16	0,00 0,00 0,00	31.341.705,32 293.902.506,83 325.094.212,15

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 09/07/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 30/06/2026 n.86

Pagina 2

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.37170 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 83.224.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 891.919,16 0,00	0,00 82.332.269,63 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 83.224.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 891.919,16 0,00	0,00 82.332.269,63 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 83.224.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 891.919,16 0,00	0,00 82.332.269,63 0,00
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	31.341.705,32 376.234.776,46 324.352.292,99	0,00 891.919,16 741.919,16	0,00 891.919,16 0,00	31.341.705,32 376.234.776,46 325.094.212,15
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	1.922.714.225,97 13.774.821.461,62 15.475.258.100,27	0,00 891.919,16 741.919,16	0,00 891.919,16 0,00	1.922.714.225,97 13.774.821.461,62 15.476.000.019,43

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

- omissis -

- Il testo dell'articolo 59 della legge costituzionale 1/1963 è il seguente:

Art. 59

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, e su enti di area vasta a elezione diretta, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.

1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli enti di area vasta.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 è il seguente:

Art. 12
(Rapporti transfrontalieri degli enti locali)

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

- Il testo dell'articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è il seguente:

Art. 6
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)

- omissis -

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Nota all'articolo 7

- Il titolo II della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 reca: Forme collaborative tra enti locali.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 è il seguente:

Art. 127
(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

Nota all'articolo 16

- Il testo degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 è il seguente:

Art. 10

(Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali)

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di

prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11

(Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità)

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, modificato dall'articolo 65 della presente legge, è il seguente:

Art. 40

(Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

[5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.]

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 è il seguente:

Art. 12

(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)

1. In applicazione dell'articolo 7 della legge 38/2001, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di ex province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 è il seguente:

Art. 6

(Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è il seguente:

Art. 69

(Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 9/1997 è il seguente:

Art. 11

(Giuramento del presidente della provincia e del sindaco)

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.

2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

Nota all'articolo 34

- Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 235/2012 vedere la nota all'articolo 16.

Note all'articolo 35

- Il testo degli articoli 6, 7, 9, 13, 23 e 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

Art. 6

(Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato

ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.

1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, né alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l'istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l'intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g).

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. (ABROGATO)

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

- d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
- f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

- a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
- b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
- c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
- d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
- e) (ABROGATA)

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario ((o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita)), i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L'accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 41 a € 167; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

Art. 7

(Regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;

2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;

3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;

4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli;

5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti;

6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stationamento ai capilinea;

7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;

7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili.

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe;

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci;

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade o singole corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili;

i-ter) (ABROGATA)

i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. (ABROGATO)

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida

9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facoltà di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone già istituite o con l'intero centro abitato, comunicano l'entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.

11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo

consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo.

14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.

14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.

14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.

15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell'intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:

a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;

b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo.

15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma.

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

- omissis -

Art. 9

(Competizioni sportive su strada)

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate.

L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.

L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare

gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto.

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 866 a € 3.464, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8-bis. (ABROGATO)

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 173 a € 694, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12.

- omissis -

Art. 13

(Norme per la costruzione e la gestione delle strade)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

- omissis -

Art. 23

(Pubblicità sulle strade e sui veicoli)

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. (ABROGATO)

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.

4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (99) (107)

7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4))

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.417 a € 14.168 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente

accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.833 a € 19.332; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis.

Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. (ABROGATO)

- omissis -

Art. 26

(Competenza per le autorizzazioni e le concessioni)

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune.

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada.

- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 è il seguente:

Art. 5

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane.

2. Nel caso di gestione di proprietà immobiliare l'autorizzazione sarà rilasciata all'amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa.

3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell'autorizzazione e l'indicazione del percorso autorizzato.

3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

3 ter. Qualora l'autorizzazione vanga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che

comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all'organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonché ad una o più prescrizioni di cui all'articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 6

1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

2. I contrassegni devono indicare l'ente emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all'attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell'eventuale autorizzazione.

3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l'uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l'apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l'autorizzazione di cui sono in possesso.

4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l'impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.

5. L'ente emittente verifica periodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l'esibizione della necessaria e recente documentazione.

5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all'articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere il rilascio dell'apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa.

- Il testo dell'articolo 98 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 è il seguente:

Art. 98 (Disposizioni transitorie)

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:

a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;

b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;

c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche.

2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:

a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;

b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.

3. Sino all'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.

5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.

- Il testo dell'articolo 16 ter della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 è il seguente:

Art. 16 ter
(*Risoluzione arbitrale delle controversie*)

1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.

2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituito un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle

controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentante ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.

3. Il Collegio arbitrale di cui al presente articolo applica le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.

4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

5. Con delibera della Giunta regionale, sentiti gli EDR, sono individuati:

a) i titoli di studio che consentono l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 e i casi in cui procedere alla cancellazione degli arbitri dall'elenco;

b) i criteri minimi di uniformità per lo svolgimento della procedura di arbitraggio;

c) gli onorari degli arbitri e le eventuali tariffe di arbitrato a carico delle parti.

6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 è il seguente:

Art. 19
(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, di cui all'articolo 12, comma 1;

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).

- Il testo dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente:

Art. 139
(Trasferimenti alle province ed ai comuni)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

- Il capo IV del titolo I del libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 reca: Promozione delle pari opportunità.

- Il testo degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è il seguente:

Art. 62

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché i requisiti premianti.

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1, possono:

a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;

b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;

c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;

d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;

e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarizzare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.

6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.

7. In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;

c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

(Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;

b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;

c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.

6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;

b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;

c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;

b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;

c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

- Il testo dell'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 44 bis
(Rete di stazioni appaltanti)

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, nonché al supporto amministrativo e tecnico. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.

1 bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all'articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un'apposita convenzione tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzata ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.

2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.

2 quater. Le stazioni appaltanti del sistema regionale che beneficiano di trasferimenti e contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, anche per garantire la necessaria qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 e all'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), aderiscono alla Rete con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2 bis.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni

appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.

4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti di imprese e ordini e collegi professionali, individuati tra quelli maggiormente rappresentativi sul territorio regionale. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.

4 ter. Al fine di accelerare le procedure e rendere più efficienti i procedimenti di spesa, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) sostenendo in particolare le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, nel ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete di stazioni appaltanti, promuove la formazione del personale appartenente alle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, e comunque del personale che si occupa dei procedimenti relativi agli appalti di lavori pubblici e ai servizi tecnici, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, contabili e di utilizzo degli strumenti informatici che costituiscono l'ecosistema regionale degli appalti pubblici di cui al comma 2 ter e di quelli necessari al perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.

4 quater. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello Building Information Modeling (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.

4 quinquies. L'Amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

6 bis. (ABROGATO)

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 1, commi da 15 a 21, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 è il seguente:

Art. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

- omissis -

15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.

16. Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.

17. (ABROGATO)

18. (ABROGATO)

19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.

20. (ABROGATO)

20 bis. (ABROGATO)

21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dall'1 luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del Comitato di garanzia.

- omissis -

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 è il seguente:

Art. 14

(Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 2017-2019), alla Regione Friuli Venezia Giulia è attribuita, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio regionale e ad essa sono versate le relative entrate.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel P.R.A., denominata imposta regionale di trascrizione (I.R.T.).
3. L'I.R.T. è dovuta per ciascun veicolo al momento della presentazione delle formalità.
4. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento.
5. I soggetti passivi dell'I.R.T. sono l'avente causa o l'intestatario del veicolo.
6. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. L'importo dovuto è riscosso al momento della presentazione della formalità.
7. In ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 446/1997 e degli articoli 11 e 23 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.R.T. e i relativi controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) sono affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).
8. Il regolamento di cui al comma 20 individua le attività svolte dall'A.C.I. senza oneri per la Regione, in conformità all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 marzo 2013.

9. In attuazione dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, le tariffe dell'I.R.T., determinate in applicazione del decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), e delle ulteriori norme statali incidenti sulla tariffa, sono aumentate del 20 per cento.

10. In caso di variazioni tariffarie, si applica la tariffa vigente al momento della presentazione della formalità.

11. L'I.R.T. applicabile alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile, secondo cui nel caso di omessa trascrizione di un atto d'acquisto le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, è pari al doppio della relativa tariffa. L'acquirente, qualora in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T., è tenuto a versare in nome e per conto del precedente acquirente l'I.R.T. un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.

12. Sono esenti dal pagamento dell'I.R.T. le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ai sensi dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 21 del decreto legislativo 460/1997, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali come definite nel regolamento di cui al comma 20 in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato.

13. Alle seguenti fattispecie l'I.R.T. si applica per un importo pari:

a) al 10 per cento della tariffa determinata ai sensi del comma 9, nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2001, n. 72 oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico, ferma restando l'esenzione per i motocicli di qualunque tipo di cui all'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in impresa individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, qualora comportino il trasferimento della proprietà di veicoli;

c) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi

di successioni ereditarie e nei casi di successioni ereditarie e successiva rivendita a uno o più eredi, purché contestuali, di veicoli tra privati.

14. Si applicano, in ogni caso, le agevolazioni e le esenzioni dal pagamento dell'I.R.T. previste dalla normativa statale vigente.

15. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli, nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia, il versamento dell'I.R.T. è effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione o, negli altri casi, dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

16. Per le formalità soggette all'I.R.T. relative agli atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 15 decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti medesimi nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

17. La sanzione per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'I.R.T. è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e dall'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con legge 326/2003.

18. In caso di ravvedimento, la sanzione di cui al comma 17 è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

19. La sanzione di cui al comma 17 può essere aumentata fino alla metà nei confronti dei soggetti che, nei tre anni precedenti, siano incorsi in altre violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 472/1997.

20. Sono disciplinati con regolamento le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso. Il medesimo regolamento stabilisce l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, le modalità di arrotondamento degli importi dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione e le modalità di calcolo degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso.

21. Dall'1 gennaio 2018 la normativa provinciale in materia di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) cessa di esplicare i suoi effetti, salvo quanto previsto dal comma 22.

22. La normativa provinciale in materia di I.P.T. continua ad applicarsi alle fattispecie i cui presupposti si sono verificati anteriormente all'1 gennaio 2018.

23. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 56 del decreto legislativo 446/1997 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti da attività e servizi resi a titolo oneroso dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.).

25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'articolo 11, comma 31.

Note all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 è il seguente:

Art. 26
(Elenco regionale dei revisori)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.
2. Sono iscritti nell'elenco regionale, a domanda, i soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso di crediti formativi.
3. Con regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Regione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale, di cui al comma 2, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali e al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.
5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015, modificato all'articolo 63 della presente legge, è il seguente:

Art. 27 bis
(Limiti all'affidamento di incarichi)

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti **o nelle Province** o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale. Il revisore non esperto può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.

1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:

a) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 25, commi 3 bis e 3 ter.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 è il seguente:

Art. 8
(Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)

1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.

2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.

3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.

4. Il Biciplan - SC contiene in particolare:

- a) l'analisi della domanda potenziale;
- b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;
- c) una parte infrastrutturale che individua:
 - 1) il grafo della Rete sovracomunale (RSC) di cui all'articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;
 - 2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;
 - 3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
 - 4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;
 - 5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;
- d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:
 - 1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
 - 2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
 - 3) i tempi previsti per la realizzazione;
 - 4) gli interventi di manutenzione da garantire.

Note all'articolo 50

- Per il testo dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998 vedere la nota all'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

Art. 31

*(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
(Art. 34 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs n. 80 del 1998))*

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge

29 dicembre 1990, n. 428.

Note all'articolo 54

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 18/2015 vedere la nota all'articolo 47.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 27

(Scelta dei revisori e durata dell'incarico)

1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.
2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
- 2 bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza può comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 presentano domanda per poter svolgere l'incarico di revisore economico-finanziario alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
4. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di nove in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3. Il sorteggio deve rispettare le quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Nel caso di collegio, il sorteggio deve assicurare la presenza di un terzo di revisori non esperti, come individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell'incarico.
- 4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui è aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonché ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.
- 4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente

all'ente locale i nominativi pervenuti.

5. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti individuati ai sensi dei commi 4 e 4.1 e gli conferisce l'incarico; nel caso di collegio, la nomina avviene con voto limitato a due componenti e la scelta deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.

6. (ABROGATO)

7. Qualora l'ente non provveda al conferimento dell'incarico ai sensi del comma 5, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida all'ente locale a provvedere entro venti giorni, affida l'incarico di revisione economico-finanziaria con proprio decreto.

8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

8 bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 26 per attribuire maggiori probabilità di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.

9. L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e può svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di sostituzione di un singolo componente dell'organo collegiale, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 267/2000, ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 29
(*Compenso dei revisori*)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:

- a) della tipologia di ente;
- b) della classe demografica di appartenenza;
- c) di specifici indicatori economico-finanziari;
- d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;
- e) (ABROGATA)

1 bis. (ABROGATO)

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015, modificato dall'articolo 66 della presente legge, è il seguente:

Art. 41
(*Indennità degli amministratori locali*)

1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.

2. La misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata tenendo conto dei seguenti principi generali:

- a) previsione di una indennità base di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi esecutivi degli enti locali;
- b) previsione di una indennità base di presenza o di funzione per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari degli enti locali;

- c) individuazione delle condizioni alle quali gli enti locali possono adottare per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari una indennità di funzione anziché una indennità di presenza;
- d) previsione di una indennità base di presenza maggiorata per gli amministratori eletti Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti **e dei Consigli delle Province**;
- e) articolazione delle indennità di funzione e di presenza in rapporto alla dimensione demografica degli enti locali e tenuto conto delle fluttuazioni relative alle presenze stagionali;
- f) articolazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi in rapporto alla misura stabilita per il Sindaco **e per il Presidente della Provincia**;
- g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;
- h) previsione di un rimborso, anche forfettario, delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015 è il seguente:

Art. 19

(Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)

1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:

- a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
- b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
- c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(L'autonomia finanziaria degli enti locali)

1. I Comuni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione, nell'ambito della normativa statale e regionale vigente, nel rispetto dei principi federali di equilibrio del sistema integrato Regione-Autonomie locali, di responsabilità e di perequazione.

2. **Le Province** dispongono di autonomia finanziaria, analoga a quella prevista per i Comuni ai sensi del comma 1 [; **l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti è oggetto di revisione nel caso di riallocazione delle funzioni provinciali ad altri enti**].

[3. Le Unioni territoriali intercomunali dispongono di autonomia finanziaria in relazione alle competenze alle stesse attribuite.]

4. L'autonomia finanziaria degli enti locali deve essere compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.

2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.

[3. I Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali inseriti nel Piano dell'Unione, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014, per l'armonizzazione delle politiche tributarie.]

4. L'autonomia finanziaria di entrata degli enti locali è fondata su risorse proprie e, per interventi specifici e finalità perequative, su risorse trasferite. La finanza federale degli enti locali è costituita da:

- a) tributi propri, istituiti con legge statale o regionale;
- b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e addizionali e compartecipazioni ai tributi regionali;
- c) trasferimenti regionali ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;
- d) trasferimenti erariali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9/1997;
- e) trasferimenti dell'Unione europea;
- f) altre entrate.

5. I trasferimenti regionali di cui al comma 4, lettera c), integrano le entrate tributarie e le altre entrate proprie degli enti locali per garantire il funzionamento e tutte le attività istituzionali degli enti medesimi, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

[5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.]

[5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.]

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

*(Tipologia di fondi a favore dei Comuni **[e delle Unioni territoriali intercomunali]**)*

1. La Regione concorre al finanziamento dei Comuni e delle Province.

2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni **[e per le Unioni territoriali intercomunali]**, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.

3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.

4. La Regione stanziava annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.

5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.

6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute **[, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014];**

b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;

c) gli interventi da realizzare;

d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.

7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.

8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.

[9. Per le spese d'investimento è istituito:

a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;]

b) (ABROGATA)

9 bis. (ABROGATO)

9 ter. (ABROGATO)

10. (ABROGATO)

10 bis. (ABROGATO)

10 ter. (ABROGATO)

11. La legge finanziaria regionale stanZIA un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni **[e delle Unioni territoriali intercomunali]**, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.

12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.

13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Quantificazione del fondo ordinario e di perequazione)

1. Lo stanziamento annuale del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, è determinato:

a) per la quota ordinaria e di perequazione, sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni **[e alle Unioni territoriali intercomunali]**, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo;

b) per la quota specifica, in relazione alle assegnazioni concesse ai Comuni, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge:

1) per le funzioni conferite dalla Regione agli enti locali;

2) per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

2. Con regolamento sono individuate le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1, lettera a).

3. Le metodologie per la definizione degli indicatori di cui al comma 1 sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Organo di revisione economico-finanziaria)

1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.

2. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, **nelle Province**, nelle Comunità di montagna e nella

Comunità collinare del Friuli la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro è previsto un collegio composto da tre componenti.

3 bis. Le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli possono avvalersi dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

3 ter. Le Comunità si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità.

4. (ABROGATO)

4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio.

4 ter. Il presidente del collegio è nominato dall'organo assembleare dell'ente locale scegliendolo tra i componenti, a eccezione del revisore non esperto, come individuato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, comma 3.

5. (ABROGATO)

Nota all'articolo 63

- Per il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, vedere la nota all'articolo 47

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)

1. I Comuni e **le Province** adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.

[2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.]

Nota all'articolo 65

- Per il testo dell'articolo 40 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, vedere la nota all'articolo 17.

Nota all'articolo 66

- Per il testo dell'articolo 41 della legge regionale 18/2015, modificato dal presente articolo, vedere la nota all'articolo 55.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17*(Concertazione delle politiche di sviluppo)*

1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.
2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, **le Province**, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.
4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.
5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.
6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.
7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento

connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.

8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Nota all'articolo 70

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 *(Esenzioni dall'imposta)*

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, **dalle Province** e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);

e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

h bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Nota all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12/2015 è il seguente:

Art. 10 *(Altre competenze del CAL)*

1. Il CAL concorre all'attività di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in collaborazione con le strutture regionali competenti.
2. Il Presidente del CAL o suo delegato partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale relativi alla programmazione europea.
3. Il CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.
4. Il CAL può formulare proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla Giunta regionale la quale può elaborare un disegno di legge, tenendo conto dei contenuti della proposta medesima, ovvero è trasmessa ai consiglieri regionali i quali possono assumere l'iniziativa legislativa.
5. Il CAL può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.
6. Il CAL provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni o altri organismi comunque denominati, previsti da leggi regionali. In caso di urgenza, su richiesta motivata dell'Assessore regionale competente per materia, le stesse possono essere effettuate dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno. Le nomine e le designazioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al CAL nella seduta immediatamente successiva.
7. Il CAL, per le proprie finalità, può procedere a forme di consultazione degli enti locali, anche allo scopo di formulare linee di indirizzo su tematiche di loro interesse e partecipare ad organismi di coordinamento nazionale, nonché ad attività svolte a livello nazionale o europeo.

Note all'articolo 77

- Il testo degli articoli 23, 25 e 26 della legge regionale 23/1997, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 23**(Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali)**

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

7. (ABROGATO)

8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.]

**[Art. 25
(Giuramento del Presidente della Provincia)]**

- 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli- Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato.**
- 2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.**
- 3. La formula del giuramento è la seguente: <<Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene>>.**
- 4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.**
- 5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.**
- 6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.]**

**[Art. 26
(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali)]**

- 1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.**
- 2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.]**

- Il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Disposizioni in materia di enti locali)

- omissis -

- [3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia è prevista un'indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ogni anno di**

mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.]

- omissis -

- Il testo dei commi 26, 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge regionale 21/2003, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

- omissis -

[26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.]

[27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.]

[28. Gli statuti dei Comuni e delle Province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.]

[29. Sino all'approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.]

- omissis -

- Il testo del comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)

- omissis -

[42. Nelle province della regione Friuli Venezia Giulia la figura del direttore generale è soppressa. La disposizione di cui al presente comma produce i suoi effetti dalla scadenza dei relativi incarichi.]

- omissis -

- Il testo degli articoli 44, 45, 46, 47, 49, 50, 50 bis, 51, 53 e 54 della legge regionale 18/2015, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 44

(Norme transitorie in materia di bilanci delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2015)

- 1. Per l'anno 2015, le Unioni territoriali intercomunali adottano il bilancio entro il 30 novembre.**
- 2. Attesa la natura del primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi della legge regionale 26/2014, per l'anno 2015 si prescinde dal parere di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.**
- 3. A eccezione dei casi previsti negli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, il primo bilancio pluriennale delle Unioni territoriali intercomunali è adottato dall'anno 2016.]**

[Art. 45

(Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

- 1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.**
- 2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:**
 - a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014.**
 - b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.**
- 3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di**

perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.

4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.

5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.]

[Art. 46

(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)

1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziare nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.

2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.

3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.

4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.

6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.

9. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.]

[Art. 47

(Norma transitoria in materia di entrate delle Province)

1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.

3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.

4. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:

a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;

b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.

5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.

6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.]

- omissis -

[Art. 49

(Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)

1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.

2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

3. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.]

[Art. 50

(Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali)

1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014.

2. Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell'articolo 39, comma 1, e nell'articolo 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.]

[Art. 50 bis

(Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria)

1. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, fino al completamento delle procedure per l'individuazione del tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di tesoreria del Comune con il maggior numero di abitanti.]

[Art. 51

(Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)

1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.

3. Fino all'istituzione dell'elenco regionale di cui all'articolo 26:

a) possono essere nominati revisori i soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) l'organo assembleare dell'ente locale provvede alla scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria mediante elezione, con voto limitato a due componenti in caso di collegio di revisori o a maggioranza assoluta dei membri in caso di revisore unico. Nel caso di collegio di revisori l'organo assembleare provvede, altresì, a nominare presidente uno dei tre componenti.

4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.]

- omissis -

[Art. 53

(Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)

1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.

1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 2, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni, con una indennità di funzione, a condizione che la spesa annuale sia inferiore alla spesa media annuale sostenuta per le medesime indennità di presenza nel triennio 2015/2017. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.]

[Art. 54

(Assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)

1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, dandovi attuazione in ambito regionale.]

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 47
(Polizia locale)**

1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3/2016, i divieti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.]

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 10/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 48
(Servizi educativi e socio assistenziali)**

1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di due anni.

[2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio assistenziali in servizio alla Provincia da ricollocare, i divieti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.]

- Il testo dell'articolo 46 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 46 bis
(Funzioni onorifiche delle Province)]**

1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune più popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.]

- Il testo dell'articolo 9, commi da 3 a 5, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

- omissis -

[3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili svolti dalle stesse.]

[4. Le risorse sono assegnate d'ufficio in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari come segue:

a) per il 10,10 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) per il 25,36 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) per il 23,50 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) per il 41,04 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.]

5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

- omissis -

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 è il seguente:

Art. 5

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.

3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.

3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

Note all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 28 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti sottoscritto in data 7 dicembre 2006, Quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, Biennio

economico 2004-2005, è il seguente:

Art. 28

(Indennità di trasferimento del personale regionale)

1. Ai dipendenti dell'ente Regione trasferiti a seguito di mobilità collettiva spetta un'indennità di trasferimento una tantum pari a sei mensilità di retribuzione individuale mensile in godimento.
2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
 - a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
 - b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.
- 4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge****n. 86**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 22 maggio 2026 e assegnato il 25 maggio 2026 alla V Commissione permanente, con parere della I Commissione permanente, espresso nella seduta del 19 giugno 2026;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 4, 16, 17 e 22 giugno 2026 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Bernardis, Cabibbo, Calligaris e Maurmair e, di minoranza, dei consiglieri Celotti e Moretuzzo;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 29 e del 30 giugno 2026 e nella seduta pomeridiana del 30 giugno 2026 approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6715/P del 13 luglio 2026.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula